



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442078 – C.F.: 80012250736

ORDINANZA N° 89

DEL 21 LUG 2015

OGGETTO: Sentieri lungo la gravina di Castellaneta in località Punta del Capillo – limitazione permanente al transito e chiusura accesso dalle 22,00 alle 6,00 mediante installazione di un cancello.

IL SINDACO

Premesso:

- Che con la Deliberazione di G.C. n. 259 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di *valorizzazione sentieri lungo la Gravina di Castellaneta in località Punta del Capillo e realizzazione area di sosta attrezzata in località Zirifico*;
- Che in data 01/03/2015 l'opera compiuta è stata inaugurata e definitivamente ceduta alla comunità;
- Che, il Responsabile della VII Area, Arch. Pasquale Dalò, con propria nota prot. n° 15891 del 7 luglio 2015, ha relazionato circa diversi atti di vandalismo perpetrati a danno dell'opera e già pochi giorni dopo la sua inaugurazione, lungo il sentiero che si diparte da Via Punta del Capillo, aggiungendo inoltre che *"il percorso citato è privo di illuminazione pubblica il che, data la conformazione del percorso, lo rende pericoloso per l'incolumità di coloro, indipendentemente dalle buone o cattive intenzioni, lo percorressero nelle ore notturne"*;
- Che il tratto di sentiero avente inizio da Via Punta del Capillo rientra tra le strade comunali rurali avente il n° 18 e denominata *"strada S. Elia"*;
- Che con la medesima nota, il Responsabile della VII Area, proponeva la costituzione di una zona a traffico limitato istituendo, a norma dell'art. 2 del codice della strada, un *itinerario ciclopeditone* prevedendo la chiusura totale nelle ore notturne mediante installazione di barriere fisse ed invalicabili, con eccezione per i residenti ed i mezzi di emergenza e soccorso;
- Che, non v'è dubbio, che con la D.G.C. n° 259 del 13/12/2010, di approvazione del progetto definitivo dell'opera, l'amministrazione comunale aveva l'obiettivo principale di riconvertire la strada rurale su cui insiste l'opera in area ciclopeditone;
- Che a norma del codice della strada l'Ente proprietario della strada in questione è il Comune di Castellaneta, ed a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 c. 1 lett. a) che rinvia all'art. 6 c. 4 sempre del codice della strada, l'Ente proprietario può *"... con l'ordinanza di cui all'art. 5 c. 3: ... omissis ... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ... omissis ..."*;

- Che si ritiene opportuno porre in essere le migliori strategie finalizzate sia alla tutela del patrimonio pubblico comunale sia alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- che per perseguire tale obbiettivo si ritiene necessario emettere a norma del codice della strada un'ordinanza di limitazione al solo traffico ciclopeditone e di chiusura a qualsiasi tipo di utente, mediante installazione di barriere fisse ed invalicabili, tutti i giorni, festivi compresi, nelle ore comprese tra le 22,00 e le 6,00;
- Visto il nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- Visto lo statuto comunale;

ORDINA

ART.1 – L'istituzione di un Zona a Traffico Limitato (ZTL), con validità dalle 0,00 alle 24,00 tutti i giorni festivi compresi, della strada comunale rurale n° 18 denominata "strada S. Elia", da delimitarsi con apposita segnaletica, e con esclusione dei mezzi autorizzati come di seguito elencati:

- Ai velocipedi,
- Ai veicoli appartenenti alle Forze Armate, ai veicoli di polizia, emergenza e di soccorso,
- Ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili muniti di contrassegno,
- Ai veicoli di distribuzione della corrispondenza,
- Ai mezzi di protezione civile,
- Ai veicoli di aziende concessionarie di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.),
- Ai residenti.

ART.2 – E' altresì disposta la chiusura a qualsiasi utente nelle ore notturne a partire dalle 22,00 e fino alle 6,00 tutti i giorni festivi compresi, mediante installazione di presidi fissi ed invalicabili, e con esclusione dei mezzi autorizzati di cui all'art. 1.

DISPONE

ART.3 – Che i contravventori saranno sanzionati ai sensi del vigente codice della strada.

ART.4 – Di dare mandato al responsabile della VII Area – S.U.A.P. e Marketing del Territorio, per gli atti consequenziali e per dare esecuzione alla presente ordinanza, nonché di verificare la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con i residenti per l'apertura e chiusura della strada di accesso al parco da sottoporre a quest'Amministrazione.

Castellaneta, 21 LUG 2015

IL SINDACO
(Avv. Giovanni SUGLIOTTI)

